



COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO



Valceresio

Provincia di Varese
Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/47.67.80 - fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120

Valganna
Valmarchirolo

DETERMINAZIONE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 164 DEL 29-10-2012

Oggetto: ANNO 2012 COSTITUZIONE FONDO RISORSE FISSE PER
PRODUTTIVITA'

VISTI:

- l'art. 107 comma 3° e comma 5°, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Presidente della Comunità Montana del Piambello nr.3 del 30/12/2011 di nomina dei Responsabili del servizio e l'art. 10, 2° comma, del vigente Regolamento Comunitario Sull'Ordinamento Generale Degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunitario sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO CHE:

- in data 22.01.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni- Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- l'art. 31 del suddetto CCNL stabilisce che l'Ente determina annualmente "le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività";
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate dell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, vengono definite in un unico fondo in data 22.01.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni- Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate per anno 2010 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, sono state definite in un unico importo già per l'anno 2009 e che tale importo resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004 non è materia soggetta a contrattazione ma è rimessa alla potestà dell'amministrazione, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e delle vigenti leggi in materia;

VISTO l'art. 5 del CCNL del comparto del personale "Regioni - Autonomie Locali" sottoscritto il 01.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004, il quale disciplina le materie e i limiti della contrattazione decentrata;

VISTO l'art 9, comma 17, del D.L 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 ai sensi del quale "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni";

PREMESSO che, ai sensi dell'art 5 CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art 4 CCNL 22/01/2004, i contratti decentrati integrativi hanno "una durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale", mentre le modalità di utilizzo delle risorse sono oggetto di contrattazione annuale;

CONSIDERATO che il blocco alla contrattazione negoziale si estende anche alla contrattazione decentrata integrativa ma viene fatta salva la ripartizione del fondo per le risorse decentrate, in quanto trattasi di mero utilizzo delle risorse;

DATO ATTO CHE a partire dall'anno 2010 è stato costituito un unico fondo per retribuire la produttività ai dipendenti della C.M. Plambello quale fusione delle precedenti tabelle rispettivamente della ex C.M. Valganna e Valmarchirolo e della ex C.M. Valceresio;

VISTO l'articolo 9 comma 4 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il quale stabilisce che gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2008/2009, anche se stipulati precedentemente all'entrata in vigore del sopraccitato decreto legge, non debbano superare il limite del 3,2% e, conseguentemente, dispone l'inefficacia degli stessi a decorrere dalla mensilità successiva alla data in vigore dello stesso decreto legge 78/2010;

VISTA la nota con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato - chiarisce che, nonostante nel ccnl delle regioni ed autonomie locali biennio economico 2008/2009 fossero state previste delle risorse finanziarie aggiuntive al 3,2%, esse fossero quelle destinate solo per l'anno 2009 al trattamento accessorio del personale dipendente, di natura variabile;

PRESO ATTO, per l'anno 2011, il limite non sarà comunque superato in quanto esse erano risorse una tantum per l'anno 2009, quindi non ripetibili negli anni successivi;

VISTO l'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ai sensi del quale "a decorrere dal 01 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

CONSIDERATO che le risorse stabili non possono essere incrementate dall'ente se non in ottemperanza da specifiche norme di contrattazione collettiva e che quindi è escluso la possibilità di aumento delle stesse nell'anno 2012;

VISTA la circolare 12 del 15/04/2011 con quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato chiarisce che, ai fini del rispetto della citata prescrizione di legge, in merito alla automatica riduzione delle risorse decentrate nel momento in cui si fosse una riduzione del personale in servizio, occorra procedere alla

verifica del numero dipendenti presenti al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, calcolare la media aritmetica e poi confrontare i risultati dell'anno corrente con il precedente;

DATO ATTO CHE

- in data 31.12.2011 un dipendente ha cessato il servizio;
- in data 20.09.2012 con determina nr. 136 del Segretario Generale è stato approvato il bando di selezione pubblica riservato a soggetti disabili per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di nr.1 Istruttore Tecnico cat.C;
- è prevista per il prossimo mese di novembre la pubblicazione del bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di nr.1 Istruttore Tecnico Cat.C;
- solo se le due procedure selettive dovessero dare esito negativo la media aritmetica del personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno in corso risulterebbe inferiore di 1 unità rispetto a quella relativa all'anno 2010;
- nelle more degli esiti delle citate selezioni di personale si provvede a quantificare la somma da prevedere in decurtazione in caso di esito negativo delle stesse. Tale decurtazione diverrà operativa alla conclusione delle procedure concorsuali, prima della liquidazione del fondo. Nel caso in cui invece almeno 1 delle 2 figure professionali previste venisse assunta non si procederà ad alcuna decurtazione;
- l'accantonamento verrà effettuato sia sulla parte fissa che variabile del fondo.
- Quota sulla parte fissa 4.279,46

DATO ATTO CHE il fondo per le risorse decentrate, negli enti privi di dirigenza, deve essere ulteriormente ridotto del salario di produttività spettante al personale nominato titolare di posizione organizzativa. La questione è stata affrontata e chiarita dalla Corte dei Conti Lombardia, parere 1037/2010/PAR nell'adunanza del 30.11.2011, secondo la quale la quota parte del salario di produttività in precedenza spettante al titolare di posizione organizzativa non potrà essere distribuita fra gli altri dipendenti ma costituirà un'economia comportando una riduzione del fondo;

SI RILEVA CHE

- l'Aran (parere n.499-15B3) sin dalla prima applicazione del Ccnl 1/4/1999 ha sempre sostenuto la decurtazione del fondo a seguito dell'affidamento di posizione organizzativa;
- le organizzazioni sindacali, pur non essendo materia demandata alla contrattazione decentrata, non hanno mai condiviso l'orientamento Aran in considerazione del fatto che nel contratto collettivo nazionale non è presente una specifica disposizione in tal senso. Il vuoto normativo ha quindi determinato comportamenti differenziati da parte delle Amministrazioni;

ALLA LUCE di quanto sopra questa Amministrazione ha proceduto, già nel 2011, alla riduzione delle risorse decentrate presenti nel fondo per i seguenti importi:

- euro 1.753,16 (importo pari alla media degli importi erogati negli ultimi 3 anni)
- euro 3.178,82 (importo definito con delibera del C.D. nr.92 del 09.12.2002 che approvata la modifica al Contratto Collettivo Decentrato)
- euro 4.931,98 importo complessivo della riduzione.

TUTTAVIA, alla luce di una revisione del calcolo effettuato si è rilevato quanto segue:

- la metodologia utilizzata nello stabilire la quota media di partecipazione al fondo non ha tenuto conto del fatto che le quote di salario accessorio a suo tempo ripartite non erano avulse da 2 specifici parametri: numero di dipendenti che partecipavano al fondo ed entità del fondo stesso;
- effettuare la semplice media degli importi percepiti come partecipazione al fondo non è corretto in quanto proprio l'importo che viene assegnato di fatto rappresenta il dato ultimo del più complesso meccanismo di ripartizione. Lo stesso, estrapolato dalla realtà di uno specifico fondo, di fatto non può essere "calato" pari pari come partecipazione ad un altro in quanto nel fondo "di arrivo" l'entità del fondo stesso ed il numero dei dipendenti che vi partecipano sono cambiati;
- si ritiene più equilibrato e corretto procedere ad un conteggio per la definizione quota di partecipazione al fondo attualizzato ad oggi e tenendo conto di quegli elementi che rappresentano una costante individuale: il parametro specifico di partecipazione al fondo:

Dividiamo il fondo attuale per i dipendenti aventi diritto oggi, ai quali viene aggiunto anche il dipendente A (quello di cui si cerca il valore da sottrarre) attribuendo allo stesso la capacità partecipativa al fondo che risulta dalla media dei parametri di partecipazione degli ultimi 3 anni (prima del passaggio a PO). E laddove non fosse possibile ricavare il "parametro di partecipazione attualizzato al fondo interessato" almeno la "quota attualizzata di A" (ossia quanto A percepirebbe in questo fondo) Quanto si ottiene corrisponde alla somma che vado a sottrarre al fondo.

SI RITIENE, pertanto, di procedere ad una riduzione delle risorse decentrate presenti nel fondo per il seguente importo: euro 758,78;

SI RILEVA CHE:

- il dipendente titolare di P.O. per il quale il fondo era stato decurtato per euro 3.178,82 (importo definito con delibera del C.D. nr.92 del 09.12.2002) non necessita di revisione in quanto l'importo risultava già specificatamente definito con il citato provvedimento del C.D. nr.92/2002;
- così come il fondo deve essere ulteriormente ridotto del salario di produttività spettante al personale nominato titolare di posizione organizzativa, allo stesso modo tale riduzione viene meno in sede di cessazione del titolare di P.O.;
- il dipendente titolare di P.O. oggetto della riduzione di cui sopra è cessato in data 31.12.2011;

RAVISATA la propria competenza solo in merito alla costituzione del fondo di cui all'art 31 comma 2 e successive (risorse avente carattere di certezza, stabilità e continuità) e non quelle di cui all'art 31 comma 3, la cui decisione è di competenza della giunta comunale;

VISTO l'art 67 comma 11 del d.l. 25 giugno 2005, n. 112, convertito nella legge 133/2008 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche pubblichino in modo permanente sul proprio sito web, la documentazione trasmessa annualmente dall'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;

RITENUTO adempiere alla normativa di cui sopra pubblicando il presente provvedimento amministrativo sul sito web della Comunità Montana;

CONSIDERATO CHE la spesa per il personale prevista per l'anno 2012, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali non supera

quella dell'anno 2008 rispettando così la prescrizione di cui all'art. 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificata ed integrata dalla Legge 44/2012;

RITENUTO opportuno trasmettere il presente provvedimento al revisore dei conti;

DETERMINA

- 1- Di approvare la costituzione del fondo ove confluiscono le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all'art 31 comma 2 ccnl 22/01/2004 e successive modificazioni per l'anno 2012, come segue:

RISORSE CON CARATTERISTICHE DI CERTEZZA E STABILITA'	FONDO ANNO 2012 CM PIAMBELLO
Art. 14 comma 4 ccnl 01/04/1999	
Risorse già quantificate, in applicazione dell'art. 31, comma 1, del CCNL 06.07.1995	18.641,38
a detrarre le somme destinate nell'anno 1998, per il lavoro straordinario ai sensi dell'art.31, comma 2, lettera a) del CCNL 06.07.1995 (art. 14 CCNL 01.04.1999)	-1.796,92
DATO PER DIFFERENZA DEI DUE PRECEDENTI:	(somma da qui)
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera a) – Risorse da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività	16.844,46
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera b) risorse aggiuntive destinate al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo art. 32 ccnl 1995 e art. 3 ccnl 1996	0,00
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera c) risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio anno 1998 secondo art. 32 ccnl 1995 e art. 3 ccnl 1996	0,00
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera f) risparmi per compensi erogati non previsti dal ccnl in applicazione dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs. N. 29/93 pari a lire 3.450.000	0,00

Compensi per lavoro straordinario destinati nell'anno 1998, al personale delle ex qualifiche VII e VIII	1.471,12
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera g) risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento dei L.E.D nella misura prevista dal ccnl 1996	1.249,56
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera h) indennità di direzione di staff per le VIII q.f. pari a lire 1.500.000 ai sensi art. 37, c. 4 ccnl 1995	0,00
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera i) non applicabile (solo per Regioni)	0,00
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari a € 52.084,78	831,02
Art. 15 comma 1 ccnl 01/04/1999, lettera l) somme connesse al trattamento economico del personale trasferito a seguito di attuazione di processi di decentramento e delega funzioni	0,00
Art. 4 CCNL 05/10/2001: Comma 1) incremento risorse del fondo di cui all'art. 15 del ccnl 2001 di un importo pari all'1,1% del monte salari anno 1999.	2.378,19
Comma 2) integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni a personam in godimento da parte del personale comunque cessato a far data 01/01/2000	0,00
Art. 32 ccnl 22/01/2004:	0,00
Comma 1) incremento risorse art. 31 c. 2 ccnl 2003 0.62%monte salari anno 2001	1.106,49
Comma 2) incremento ulteriori risorse art. 31 c. 2 ccnl 2003 dello 0,50% del monte salari anno 2001, pari a € 50.187,67, ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% della spesa corrente come da conto del bilancio anno 2003	891,92

Art. 4 ccnl 09/05/2006:	0,00
Incremento dello 0,50% del monte salari 2003 negli enti in cui il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39% nell'anno 2005.	1.254,99
Art. 15 comma 5 ccnl del 01/04/1999	0,00
Per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche per modificazione della pianta organica trasformazione da part time a tempo pieno della bibliotecaria (valore medio del salario accessorio del personale già in servizio)	0,00
Art. 8 comma 2 Ccni 11.04.2008:	0,00
Incremento dello 0.6% del monte salari 2005.	2.013,01
Art. 17 comma 2 lettera c) Ccni 01.04.1999:	0,00
Decurtazione risorse destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale a cui sono state affidate le posizioni organizzative	0,00
Art. 32 comma 2 Ccni 22.01.2004:	0,00
Incremento dello 0.20% del monte salari 2001 destinato al finanziamento della disciplina dell'art.10 (alta professionalità) dall'anno 2004.	1.627,78
Art. 17 comma 2, lettera c) Ccni 01.04.1999	0,00
Incremento dovuto alla mancata rinomina di una posizione organizzativa a decorrere dal 01/10/2009	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	29.668,54

- 2- Di dare atto che vi sono economie relative ad anni precedenti, da riutilizzare pari ad euro 1.136,59;
- 3- Di dare atto che l'Amministrazione deve procedere alla riduzione delle risorse decentrate presenti nel fondo per soggetti incaricati di P.O. per un importo complessivo di euro 758,78;
- 4- Di dare atto che a partire dall'anno 2010 è stato costituito un unico fondo per retribuire la produttività ai dipendenti della C.M. Piambello quale fusione delle precedenti tabelle rispettivamente della ex C.M. Valganna e Valmarchirolo e della ex C.M. Valceresio;
- 5- Di dare atto viene quantificato in euro 4.679,44 l'importo relativo alla possibile riduzione del fondo per media aritmetica del personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno in corso. Tale decurtazione diverrà operativa alla conclusione delle procedure concorsuali, prima della liquidazione del fondo.
- 6- Di dare atto che le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità per l'anno 2012 verranno individuate dalla giunta esecutiva che ha competenza in merito;
- 7- Di dare atto che per l'anno 2012 viene rispettato l'art. 1 comma 562 L. 296/2006 così come modificata ed integrata dalla Legge 44/2012 in quanto la spesa per il personale prevista per l'anno finanziario in corso, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali non supera quella dell'anno 2008;
- 8- Di trasmettere il presente provvedimento alla giunta esecutiva, al revisore dei conti e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto decentrato;
- 9- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'ente in ottemperanza alla l. 133/2008.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
BORTOLAMA/Antonella

